

STATUTO

**COOP 22 SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRATO PO PIAZZA SAN ROCCO 3

Numero REA: PO - 502915

Codice fiscale: 02121700971

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

	COOP 22 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	
	STATUTO	
	denominazione - sede - durata	
	Art.1) Denominazione - sede	
	E' costituita, con sede nel Comune di Prato la Società	
	cooperativa denominata "Coop 22 - Società cooperativa	
	sociale - ONLUS".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali	
	sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di	
	società per azioni in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica	
	Art.2) Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria.	
	scopo - oggetto	
	Art.3) Scopo	
	La Cooperativa si propone di perseguire, in modo	
	continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed all'integrazione	

	sociale dei cittadini attraverso:	
	* la gestione di servizi socio - sanitari, educativi e di	
	accoglienza;	
	* lo svolgimento di attività diverse - agricole,	
	industriali, commerciali e di servizi - finalizzate	
	all'inserimento di persone svantaggiate	
	La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la	
	gestione in forma associativa della azienda alla quale i	
	soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di	
	occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali,	
	professionali.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene	
	esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di	
	rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli	
	Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa	
	deve essere retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	

	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo	
	sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone	
	di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.	
	Art.4) Oggetto	
	La cooperativa, conformemente all'art.1 della legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) in riferimento alla legge 8 novembre 1991 n. 381 art. 1	
	comma a), la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi, servizi di natura assistenziale e sociali;	
	b) in riferimento alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1	
	comma b), lo svolgimento di attività diverse, agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'art. 4 della legge 381/91.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa	
	sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi	
	socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di	
	inclusione al lavoro di soggetti svantaggiati.	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci, la cooperativa ha come oggetto:	

	sezione A) nell'ambito della gestione di servizi socio -	
	sanitari ed educativi:	
	servizi e progetti culturali, educativi e sociali rivolti a	
	minori, adolescenti, giovani, adulti e famiglie;	
	servizi di accoglienza di migranti e persone senza fissa	
	dimora;	
	sostegno e recupero scolastico;	
	preorientamento, orientamento e tutoraggio alla persona,	
	scolastico e professionale;	
	formazione personale, culturale, sociale, scolastica e	
	professionale;	
	formazione finalizzata all'inserimento nel mondo del lavoro	
	e reinserimento alla formazione;	
	integrazione con i paesi UE attivando i progetti comunitari	
	e favorendo gli scambi interculturali;	
	trasporto accompagnato di minori;	
	corsi di lingua italiana ed estera finalizzati	
	all'integrazione tra le culture;	
	gestione di servizi di interpretariato e traduzione;	
	gestione di servizi di accoglienza, tutela legale, tutela	
	psicosociale e orientamento al lavoro per migranti;	
	gestione di servizi di orientamento ai servizi,	
	preistruttoria e facilitazione pratiche per migranti;	
	organizzazione di vacanze, soggiorni e scambi culturali;	
	vendita e produzione di prodotti educativi e ludici,	

	multimediali e editoriali;	
	valorizzazione ambientale e dei beni culturali ed artistici;	
	favorire l'assistenza e la tutela dei soggetti cui la	
	Cooperativa rivolge i propri servizi e progetti;	
	attività ludico-ricreative, sportive e turistiche;	
	prestazioni specialistiche, anche di natura sanitaria;	
	servizi per il trattamento delle dipendenze patologiche,	
	compresi i servizi di accoglienza;	
	assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani;	
	assistenza domiciliare socio-assistenziale per persone	
	disabili;	
	servizi sanitari e socio-assistenziali;	
	formazione sanitaria come definita dalla normativa nazionale	
	e regionale: Dlgs 502/92, e dagli Accordi Stato-Regione	
	n.168/2007, n.192/2009 e n.101 /2012 e dalla L.R. 40/2005 e	
	DGR 643/2008 e successive modificazioni;	
	formazione per il personale della scuola come definita dalla	
	Direttiva n.90 del 1° dicembre 2003 e le Direttive n. 305/96	
	e n. 156/98 del Ministero della Pubblica Istruzione, e	
	successive modificazioni;	
	facilitazione e mediazione linguistica culturale;	
	assistenza ai degenti di ospedali e case di cura e agli	
	ospiti di case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	servizi domestici in genere comprese cure estetiche e	
	sanitarie con personale infermieristico specializzato;	

	servizi psicologici permanenti in ogni branca	
	dell'assistenza, attraverso personale altamente	
	specializzato, in particolare per il settore della	
	psicologia infantile della età evolutiva, dei	
	tossicodipendenti, dei disabili e degli anziani;	
	servizi relativamente alla tossicodipendenza con struttura a	
	carattere diurno, residenziali, terapeutici e lavorativi con	
	scopi di prevenzione, cura e riabilitazione;	
	gestione di strutture di accoglienza per persone disabili	
	con finalità assistenziali, didattiche,	
	formativo-professionali, riabilitative e socio-lavorative	
	anche con laboratori propri di giardinaggio, restauro,	
	sartoria, ed altro;	
	servizi alla maternità, compresa l'organizzazione di momenti	
	di incontro e sostegno per le donne in gravidanza e nel dopo	
	parto e l'assistenza domiciliare al puerperio, al fine di	
	promuovere la salute di madri, bambini e padri e sostenere	
	l'allattamento al seno, l'avvio della prima relazione e i	
	nuovi equilibri familiari;	
	gestione di centri sociali, spazi ricreativi, impianti	
	sportivi, circoli ricreativi	
	gestione di strutture residenziali per anziani, disabili,	
	madri, adulti in situazione di disagio, minori	
	gestione di centri diurni per anziani, disabili, madri,	
	adulti in situazione di disagio, minori	

	sezione B) lo svolgimento di attività diverse - agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; in	
	particolare curerà:	
	In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività	
	di cui alla precedente Tipologia (A), provvedere alla	
	organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero	
	temporanea - di una o più attività produttive ritenute	
	opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati	
	ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e sue	
	modifiche e integrazioni, nell'ambito dei settori	
	industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e	
	dei servizi, sia direttamente sia assumendole in	
	convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la	
	possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in	
	punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande	
	distribuzione, quali per esempio:	
	l'organizzazione e gestione di attività di ristorazione,	
	bar, mense e somministrazione intesa in senso estensivo,	
	anche conto terzi;	
	l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia,	
	igienizzazione, sanificazione, disinfestazione,	
	derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività	
	similare nonché manutenzione presso uffici, condomini,	

	piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e	
	industriali sia pubblici sia privati;	
	l'organizzazione e gestione di attività di raccolta	
	differenziata di materiali riciclabili o destinati allo	
	smaltimento e la gestione di aree ecologiche;	
	l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e	
	falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e	
	la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante,	
	l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde	
	di canali;	
	la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la	
	raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e	
	impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai	
	forestali e di essenze;	
	la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi	
	per le attività agro-forestali;	
	la realizzazione di opere di forestazione quali la	
	preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi,	
	cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei	
	boschi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la	
	fornitura e il collocamento a dimora delle piantagioni di	
	latifoglie e resinose;	
	l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la	
	tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la	
	gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni	

	iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica	
	del territorio;	
	l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di	
	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende	
	agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato,	
	nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione	
	minuta in genere;	
	progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione	
	di elementi per l'arredo urbano;	
	l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di	
	istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e	
	privati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a	
	verde pubblico anche attrezzate turisticamente, tabellatura	
	e recitazione di parchi naturali e riserve integrali, opere	
	di formazione di invasi artificiali destinabili a pesca	
	sportiva, opere di governo e manutenzione delle piante quali	
	potature, diradamenti, spalcatore, formazione di aree di	
	protezione per fori e altre specie vegetali, impianti di	
	orti botanici;	
	l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di	
	ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, di	
	attività di catering, rivolti in particolare a giovani,	
	studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e	
	associazioni, nell'ambito di progetti per la promozione e la	
	valorizzazione del turismo giovanile, scolastico e sportivo	

	nonché di progetti per lo scambio culturale che promuovano i	
	valori della responsabilità sociale, dell'amicizia e della	
	solidarietà tra i popoli;	
	l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia	
	natura, tra cui il trasporto di cose e persone da	
	effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di	
	trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in	
	materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia	
	meccanizzato compresa la movimentazione di merci con	
	carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su	
	scale e gradini;	
	lo svolgimento di attività di bonifica, servizi e opere	
	cimiteriali nonché la gestione di cimiteri e di ogni	
	attività connessa e complementare;	
	l' organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste,	
	matrimoni, celebrazioni funerarie;	
	l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di	
	servizio e commerciali, finalizzate a progetti di	
	inserimento lavorativo dei soci svantaggiati;	
	l' organizzazione e gestione di attività e servizi volti a	
	favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni	
	di gas serra, quali per esempio la progettazione,	
	realizzazione, installazione e gestione di impianti per la	
	produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative,	
	curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;	

	l' esercizio e lo svolgimento di attività e servizi di	
	comunicazione, con particolare riferimento a servizi	
	informatici quali per esempio programmazione, realizzazione	
	siti internet, database, attività di assistenza e	
	manutenzione informatica, migrazione di sistemi operative;	
	la gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza	
	di animali quali per esempio canili, gattili, riserve di	
	pesca, fattorie didattiche; la gestione di servizi	
	cimiteriali per animali nonché di ogni attività	
	complementare e connessa;	
	la gestione di officine per la manutenzione e riparazione di	
	macchine, biciclette, motocicili ed attrezzature, attività	
	di autoriparazione;	
	la progettazione, l' organizzazione e l' esecuzione lavori	
	di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e	
	gestione di impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici in	
	genere, nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione	
	di quanto sopra, in genere e in cemento armato, lavori	
	idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e	
	fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di	
	metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e	
	affini e la loro gestione;	
	la promozione e l'organizzazione della formazione	
	professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi,	
	conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare	

	l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la	
	preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei	
	a intervenire in modo qualificato sull'integrazione	
	socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;	
	la promozione e la gestione di iniziative di studio e di	
	ricerca finalizzate alla verifica della capacità di	
	assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia	
	lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi	
	adottati.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti tipologie A) e	
	B) - anche ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 -	
	avverranno con gestioni amministrative separate.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo	
	i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	

	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile, così come può stipulare contratti di rete nel	
	rispetto della normativa vigente	
	soci	
	art. 5 Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire e che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti.	
	Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che	
	prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari	
	sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il	

	loro numero non può comunque superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi	
	dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n° 381.	
	Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone	
	fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla	
	Legge.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa,	
	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della cooperativa stessa.	
	art. 6 - Procedura di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti	
	dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza,	
	domicilio, cittadinanza;	
	b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organismi sociali;	
	c) impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;	
	d) ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere	
	che non dovranno comunque mai essere inferiori al minimo	
	stabilito dall'atto costitutivo, ne superiori al limite	
	massimo fissato dalla Legge;	

	I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione	
	della effettiva attività svolta, della eventuale capacità	
	professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché	
	del tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio	
	intende instaurare in conformità con il presente statuto e	
	con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso	
	visione.	
	I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai	
	punti a), dovranno indicare e presentare:	
	1) ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA,	
	generalità del legale rappresentante;	
	2) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla	
	C.C.I.A.A.;	
	3) estratto della delibera contenente la richiesta di	
	ammissione a socio;	
	4) certificato del Tribunale attestante che la società non è	
	sottoposta a procedure concorsuali.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro	
	sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i	
	termini per il versamento del capitale sociale. La delibera	
	di ammissione viene comunicata al nuovo socio con qualunque	
	mezzo atto a dimostrarne la ricezione e diventa efficace con	

	l'iscrizione nel libro dei soci.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio,	
	nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che	
	sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce	
	in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel	
	regolamento di cui al successivo articolo 26.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio	
	di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio	
	di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le	
	modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli	
	eventuali privilegi attribuiti.	
	art. 7- Obblighi dei soci	
	I soci cooperatori sono obbligati:	

	a) all'immediato versamento della tassa di ammissione, se	
	definita, che non sarà restituita in alcun caso;	
	b) a sottoscrivere le azioni di cui al precedente articolo 6;	
	c) a versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori,	
	con le modalità e nei termini previsti dai successivi	
	articoli;	
	d) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa	
	art. 8- Divieti	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre aziende che perseguano identici	
	scopi sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione del	
	consiglio di amministrazione che può tener conto delle	
	tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro.	
	art. 9 - Diritti dei soci	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il	
	libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e	

	di ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un quinto del numero complessivo dei soci lo	
	richieda, ovvero almeno un decimo quando la cooperativa ha	
	più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad	
	esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni	
	del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere	
	svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito	
	da un professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	art. 10 - soci speciali	
	Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di	

	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. l'ammontare delle azioni che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque	
	non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci	
	ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 27, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali	
	non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme	
	di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti	
	finanziari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	

	partecipare alle assemblee, esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può	
	essere eletto nel consiglio di amministrazione della	
	cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2545-bis del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del	
	presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	

	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di	
	amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il	
	consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento	
	di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i	
	termini e le modalità previste dall'articolo 13	
	recesso - decadenza -esclusione	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso,	
	decadenza, esclusione e per causa di morte.	
	art. 11 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il	
	socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di	
	lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia	
	cessato per qualsiasi motivo;	
	c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire	
	nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno 60	
	giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale	
	corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso	

	non effettuate.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano	
	i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure di cui al	
	successivo articolo 45.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	art. 12- Decadenza	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti dei soci cooperatori:	
	a) interdetti o inabilitati o falliti; il consiglio di	
	amministrazione può, con verbale motivato del consiglio,	
	scegliere di derogare a questo punto	
	b) nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una	
	delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente	
	art. 5;	
	c) che volontariamente abbiano rassegnato le proprie	
	dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o	
	abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi	

	altro rapporto di lavoro;	
	d) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	e) di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere	
	diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbiano comunque	
	raggiunto l'età pensionabile oppure nel caso di sopravvenuta	
	inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della	
	Cooperativa, l'assemblea ha la facoltà di escludere dalla	
	decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite	
	di età pensionabile o che si trovino nelle condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	art. 13 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,	
	dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali	

	sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti	
	ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come delimitato	
	dall'articolo 1455 del C.C.;	
	f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati dolosi;	
	g) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione	
	anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la prevista	
	autorizzazione del Consiglio di amministrazione;	
	k) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche	
	morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e	
	disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o	
	estranei all'interesse della cooperativa.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	

	soci.	
	art. 14 - Provvedimenti in caso di recesso, decadenza ed	
	esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed	
	esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari	
	mediante qualsiasi mezzo atto ad attestarne la ricezione.	
	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di	
	amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza	
	o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del	
	precedenti articoli 3 e 6.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure di cui all'articolo 45.	
	art. 15 - Liquidazione dei soci	
	I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il	
	diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente	
	versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi	
	articoli 31 e 27 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7	
	della legge 59/92; ristorno), la cui liquidazione -	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	Il pagamento, su richiesta del socio, deve essere fatto	

	entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 27 a	
	titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate,	
	unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo	
	di cinque anni.	
	In ogni caso, il rimborso, verrà liquidato su richiesta	
	scritta dell'interessato.	
	art. 16 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata e	
	rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste	
	nel precedente articolo.	
	art. 17 - Modalità liquidazione	
	I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio	
	defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre	
	l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti	
	articoli.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva,	
	comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e	
	la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si	

	prescrivono a favore del fondo di riserva.	
	Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari	
	art. 18 - Soci finanziatori	
	Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti	
	articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori	
	disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,	
	nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli	
	artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione, le cause di	
	incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	art. 19 - Conferimenti dei soci finanziatori	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il	
	fondo per il potenziamento aziendale costituito con i	
	conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 28	
	del presente Statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	

	rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore	
	di Euro 25 ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la	
	parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di	
	amministrazione.	
	art. 20 - Trasferimento azioni dei soci finanziatori	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del consiglio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare al consiglio di amministrazione il proposto	
	acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso	
	di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli, il consiglio	
	provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto	
	termine, il socio sarà libero di vendere al proposto	
	acquirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione	
	delle azioni di socio sovventore e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai	

	soci ordinari.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1.	
	art. 21 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei	
	soci finanziatori	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo	
	complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del	
	diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero	
	l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare	
	lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt.	
	2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti	
	disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c)	
	dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun	
	socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più	
	di cinque voti.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in	
	qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.	

	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente	
	entro la misura consentita, applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo	
	dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti	
	da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente	
	nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della	
	cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei	
	voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione	
	dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci	
	finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale	
	categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci,	
	purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri	
	dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	art. 22 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci	
	finanziatori	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella	
	ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla	
	deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui	

	all'articolo 21.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci	
	cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere	
	superiore a due punti rispetto al limite previsto per i	
	dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.	
	La delibera di emissione di cui all'articolo 21, comma 1,	
	può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci	
	finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti	
	annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al	
	rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori	
	medesimi e patrimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci	
	cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di	
	socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci	
	cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della	
	determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia	
	del valore nominale, sia della quota parte di riserve	
	divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai	
	soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia	

	decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data	
	di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti	
	dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può	
	escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un	
	periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso	
	delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste	
	dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo	
	corrispondente al valore nominale e alla quota parte di	
	riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la	
	riserva da sovrapprezzo.	
	art 23 - Programmi pluriennali per lo sviluppo aziendale	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa	
	può adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale,	
	secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal	
	caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione	
	cooperativa, anche al portatore se interamente liberate,	
	prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione	
	degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere	
	emesse per un ammontare non superiore al valore contabile	
	delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il	
	Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.	

	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai	
	soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i	
	privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 22.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, sono determinate le modalità attuative delle	
	procedure di programmazione di cui all'alinea del presente	
	articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di	
	partecipazione determina le modalità di funzionamento	
	dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione	
	può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può	
	assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne	
	le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi	
	dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei	
	confronti della Società.	
	art. 24 - Assemblea speciale dei soci finanziatori	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in	
	assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di	

	amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante	
	comune della categoria, quando questi lo ritengano	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un	
	terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e	
	seguenti, C.C., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente Statuto.	
	art. 25 - Altri strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la	
	Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti	
	finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi	
	degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario	
	- le modalità di circolazione	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo	

	rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme	
	di legge e dal precedente art. 24.	
	trattamento economico dei soci cooperatori	
	art. 26 - Regolamento	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di	
	lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci, ai sensi dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di	
	parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei	
	soci.	
	art. 27 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del	

	ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -	
	debbono considerare la qualità e quantità della prestazione	
	lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento	
	economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o	
	con l'emissione di nuove azioni di capitale;	
	c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai	
	precedenti articoli.	
	patrimonio sociale	
	art. 28 - Patrimonio	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	b. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori,	
	ciascuna del valore di 100 euro;	
	c. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore	

	di euro 100;	
	d. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di	
	euro 100, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo	
	tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento	
	aziendale;	
	e. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del	
	valore di euro 100, destinate alla realizzazione di	
	programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	f. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 31 e con il valore delle azioni eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	g. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli ;	
	h. dalla riserva straordinaria;	
	i. dalle riserve divisibili (in favore dei soci	
	finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 22;	
	j. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c)	
	ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita	

	della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	art. 29 - Versamento azioni	
	Le azioni potranno essere versate a rate e precisamente:	
	a) almeno il 10 %, all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di	
	Amministrazione e comunque nel termine massimo di anni 5.	
	art. 30 Caratteristiche delle azioni cooperative	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute.	
	La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1.	
	art. 31- Bilancio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio	
	d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio,	
	previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai	
	principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di	
	amministrazione in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	

	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste dal precedente articolo 27 e,	
	successivamente sulla distribuzione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci	
	finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità	
	stabiliti dal presente statuto;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 28	
	Organi sociali	
	art. 32 - Assemblee	
	Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie,	

	possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in	
	Italia.	
	art. 33 - Modalità di convocazione	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee	
	ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno	
	24 ore dopo la prima.	
	L'avviso è inviato con ogni mezzo atto ad attestarne la	
	ricezione da parte di ciascun socio avente diritto di voto e	
	del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti	
	finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima	
	dell'adunanza.	
	Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta	
	giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione	
	delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da	
	almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di	
	amministrazione non vi provveda, la convocazione è	
	effettuata dall'organo di controllo.	
	art. 34 Assemblea ordinaria	

	L'Assemblea Ordinaria:	
	a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto	
	della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di	
	strumenti finanziari di cui all'articolo 18 e in ogni caso	
	con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la	
	nomina in assemblea generale del numero di amministratori	
	loro spettante conformemente all'articolo 21 e alla relativa	
	delibera di emissione;	
	c) determina la misura delle medaglie di presenza da	
	corrispondere agli amministratori, per la loro attività	
	collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;	
	d) approva i regolamenti interni;	
	e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 27 del presente statuto;	
	g) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge,	
	il programma di mobilità;	
	h) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;	

	i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro	
	mesi, ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo	
	richiedano, entro i sei mesi successivi alla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento	
	anticipato della Cooperativa;	
	3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	4. sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del	
	presente statuto;.	
	art. 35 - Validità delle assemblee	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quanto siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei	
	voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno,	
	salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società	

	in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà	
	più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto	
	favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	art. 36 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano o per divisione.	
	art. 37 - Diritto di voto	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni	
	socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo	
	della quota posseduta.	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 21 del	
	presente statuto.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 10 del presente	
	statuto.	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da	
	un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può	
	essere conferita più di 1 (una) delega.	
	I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni	
	e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.	
	La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni	
	cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno	

	partecipare con i propri rappresentanti ai lavori	
	dell'Assemblea, senza diritto al voto.	
	art. 38 - Verbali	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorranza, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	art. 39 - Assemblee separate	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le	
	assemblee separate.	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee	
	separate nei modi e termini previsti per l'assemblea	
	generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per	
	la prima assemblea separata.	
	Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e,	
	conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle	
	assemblee separate, i soci della cooperativa sono	
	raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle	
	zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali	
	sezioni potranno essere create anche in zone prive delle	

	strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza	
	di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della	
	cooperativa.	
	Ciascuna sezione non può essere formata con un numero	
	inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una	
	sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita,	
	il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci	
	alla sezione più vicina.	
	Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea	
	generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle	
	assemblee separate.	
	Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano	
	oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati	
	all'assemblea generale, in conformità con i criteri	
	stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso,	
	nell'assemblea generale deve essere assicurata la	
	proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle	
	assemblee separate.	
	Tutti i delegati debbono essere soci.	
	Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato	
	all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.	
	art. 40 - Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da n° uno (1) a	
	n° 11 (undici) consiglieri. I soci sovventori, o mandatari	
	delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere	

	nominati amministratori; possono essere nominati	
	amministratori anche non soci; la maggioranza degli	
	amministratori deve essere comunque costituita da soci	
	cooperatori.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli	
	amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di	
	amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano	
	formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del	
	Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza	
	di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio	
	di amministratore.	
	Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente	
	statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere	
	affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza	
	degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli amministratori possono essere scelti tra gli	
	appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione	
	dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività	
	sociale e in conformità dei criteri e dei parametri	
	stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.	
	I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.	
	Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice	

	Presidente; Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
	Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli	
	lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta	
	richiesta da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo e-mail, posta elettronica	
	certificata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a	
	garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun	
	consigliere, da spedirsi non meno di tre giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di	
	Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le	

	più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di	
	rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi	
	operazione compreso leasing presso istituti di credito di	
	diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere	
	conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi	
	operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e	
	mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere,	
	accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare	
	crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	g) conferire, procure e nominare un direttore e/o una	
	direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le	
	responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto	
	il Presidente ed il Vice Presidente;	
	h) assumere e licenziare il personale della Società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	k) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio	

	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni	
	che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di	
	amministrazione deve illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	l) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per	
	disposizione di legge o del presente statuto, siano	
	riservati all'Assemblea generale.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri	
	in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	

	una partecipazione rilevante in altra società.	
	art. 41 - Sostituzione degli amministratori	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del	
	C.C.	
	art. 42 - il presidente	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e	
	professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa,	
	ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.	
	art. 43 - il collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede	
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è	
	riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci	

	finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio	
	stesso	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di	
	controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento a società	
	controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento	
	generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una	
	delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	

	dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia,	
	rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci	
	l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	art. 44 - Controllo contabile	
	Il controllo contabile, in assenza del collegio sindacale, è	
	esercitato da un revisore contabile (o da una società di	
	revisione) ai sensi di quanto previsto in materia dal codice	
	civile.	
	art. 45 - Clausola Mediatoria	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà	
	essere risolta ricorrendo ad un mediatore nominato da un	
	organismo di mediazione con sede nella provincia di Prato.	
	La richiesta di nomina deve essere fatta dalla parte più	
	diligente.	
	Il mediatore agirà seguendo i regolamenti previsti dalle	

	leggi sulla mediazione e le regole specifiche dell'organismo	
	di mediazione.	
	Le spese della mediazione saranno divise così come deciso	
	congiuntamente dalle parti o come previsto dal regolamento	
	dell'organismo di mediazione.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	scioglimento e liquidazione	
	art. 46 - Scioglimento	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società,	
	dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.	
	art. 47 - Devoluzione patrimonio	
	In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale	
	effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo	
	mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di	
	cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59.	
	disposizioni generali	
	art. 48 - Regolamenti interni	
	Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di	
	Amministrazione elaborerà appositi regolamenti	

55 di 56

56 di 56